



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 178 del 16/11/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2011, n. 2369

L.R. 18/2000 - L.R. 3/2010 - Disposizioni in materia vivaistica forestale regionale.

L'Assessore regionale alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Regionali, confermata dal Dirigente del Servizio Foreste, riferisce.

Come è noto, la legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 recante norme per il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi" attribuisce al Servizio Foreste tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di boschi e foreste che richiedono l'unitario esercizio in sede regionale. Tra questi è da annoverare la pianificazione e la programmazione in campo forestale e montano, la tutela della biodiversità forestale di interesse regionale, la tenuta del libro dei boschi da seme.

In particolare, il settore vivaistico forestale della Regione Puglia riveste un'importanza strategica in quanto rappresenta il veicolo dell'applicazione dei Regolamenti dell'Unione Europea (non ultimo il Reg. CE 1698/2005) in materia agroforestale e delle disposizioni nazionali di tracciabilità della produzione vivaistica con l'individuazione dei popolamenti da seme.

Infatti, i vivai forestali della Regione Puglia, istituzionalmente, allevano e producono piantine forestali che devono essere utilizzate per rimboschimenti, rinfoltimenti di radure e di boschi esistenti, per ripristini ambientali in genere eseguiti da Enti pubblici e privati.

Ai lavori forestali e di ingegneria ambientale sono poi associate varie iniziative finalizzate a sensibilizzare la popolazione e a incentivare il "verde" della regione attraverso la messa a dimora di piantine forestali in giardini pubblici e privati.

Con successiva legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 recante "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali" è stata istituita l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, assegnandole, tra l'altro (att. 2, co. 2, lett. c), la gestione vivaistica mirata alla conservazione e diffusione sul territorio regionale della biodiversità, compito sino a quel momento espletato direttamente dal Servizio Foreste per il tramite delle sezioni provinciali (ex gli Ispettorati Ripartimentali) che ha provveduto alla produzione vivaistica e alla distribuzione delle relative piantine forestali.

Sulla base del quadro normativo oggi vigente, al fine di fissare un percorso condiviso di mutua collaborazione tra il Servizio Foreste e l'A.R.I.F. che esalti le specifiche rispettive funzioni di pianificazione e gestione, per incrementare ed avviare processi volti alla migliore conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale, si rende necessario razionalizzare e disciplinare la materia del settore vivaistico forestale e i relativi vivai regionali.

A tanto si perviene per dare pratica attuazione alla richiamata l.r. 3/2010 che prevede la concessione, gratuita e con vincolo di destinazione, dei beni mobili ed immobili, le attrezzature e ogni altra risorsa

strumentale per la migliore realizzazione delle attività e dei compiti affidati all'Agenzia (art. 11, co. 1).

È in corso un'attenta analisi dei beni immobili, con particolare attenzione alle sedi d'ufficio, che però non può prescindere da altri aspetti correnti.

In tale contesto programmatico - operativo, va richiamata la deliberazione n. 2425 in data 05/06/1995 con la quale la Giunta regionale ha determinato di "subordinare la concessione di piantine da parte degli I.Ri.F. a Enti e privati al versamento di £. 850 per ciascuna piantina in fitocella e £. 300 per ciascuna piantina a radice nuda".

È chiarito nel citato provvedimento deliberativo che le somme ivi indicate sono "a titolo di rimborso spese per la selezione, imballaggio e distribuzione" e, quindi, che non sussistono finalità di lucro.

Poi, con provvedimento n. 141 del 6/10/2004, il dirigente dell'Ispettorato Regionale delle Foreste ha proceduto ad aggiornare il costo delle piantine fissandolo, rispettivamente, in euro 0,60 (in fitocella) ed euro 0,30 (a radice nuda).

Va rappresentato che, dal 2004 ad oggi, le spese sostenute per la gestione dei vivai forestali regionali sono notevolmente aumentate. Infatti, dall'analisi dei prezzi unitari condotti dal Servizio emerge che il costo della piantina forestale, latifoglie o conifere, si assesta in euro 1,98 se in contenitore e in euro 0,88 se a radice nuda. Trattasi in sostanza dei costi riportati nel vigente "Prezziario dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno".

Pertanto, in considerazione degli effettivi maggiori costi di produzione si ritiene equo e ragionevole aggiornare il rimborso spese, inferiori comunque al prezzo commerciale, della concessione delle piantine forestali nel seguente modo:

- in quanto ad euro 1,00 per le piantine in fitocella ovvero in contenitore;
- in quanto ad euro 0,50 per le piantine a radice nuda.

Quanto sopra anche ai fini di compensazione con la proposta di procedere alla distribuzione gratuita di piantine forestali ad Enti o Associazioni limitatamente ai casi di iniziative pubbliche finalizzate alla promozione e conservazione del verde (p. es. nella Festa dell'Albero).

Per quanto sopra si propone di:

- di prendere atto che il Servizio Foreste conserva la competenza, stabilita dalla l.r. 18/2000, della pianificazione e programmazione vivaistica forestale regionale, da redigere e da approvare entro il 30 settembre di ogni anno, in ottemperanza delle esigenze di politica forestale comunitaria, nazionale e regionale;
- di prendere atto che l'Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali - ARIF ha la competenza, stabilita dalla l.r. 3/2010, della esecuzione della programmazione vivaistica forestale regionale e della gestione dei vivai forestali regionali in uno alla concessione delle piantine ad Enti e privati richiedenti;
- di aggiornare il prezzo finalizzato alla concessione di piantine forestali, fissandolo in euro 1,00 per ciascuna piantina allevata in fitocella o in vasetto e in euro 0,50 per ciascuna piantina allevata a radice nuda;
- dare atto che le somme rivenienti dalla concessione delle piantine forestali saranno introitate dall'ARIF (l.r. 3/2010, art. 13, co. 1, lett. d);
- di dare atto che detto "prezzo" è in realtà una parte del rimborso delle spese effettivamente sostenute e che, quindi, non ha alcuna finalità di lucro ovvero concorrenziale con le ditte specializzate nel settore;
- di concedere gratuitamente le piantine forestali allevate nei vivai forestali regionali ad Enti o Associazioni limitatamente per iniziative finalizzate alla promozione e conservazione del verde in Puglia;
- di incaricare il Servizio Foreste di predisporre apposita circolare, sentita la Conferenza Tecnica (art. 10. L.r 3/2010), per disciplinare termini e modi per la distribuzione delle piantine da effettuare da parte dell'ARIF.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art.4 co. 4 lett. f) e lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'estensore dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, confermata dal Dirigente del Servizio Foreste;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto che il Servizio Foreste conserva la competenza, stabilita dalla l.r. 18/2000, della pianificazione e programmazione vivaistica forestale regionale, da redigere e da approvare entro il 30 settembre di ogni anno, in ottemperanza delle esigenze di politica forestale comunitaria, nazionale e regionale;
- di prendere atto che l'Agenzia per le Attività Irrighe e Forestali - ARIF ha la competenza, stabilita dalla l.r. 3/2010, della esecuzione della programmazione vivaistica forestale regionale e della gestione dei vivai forestali regionali in uno alla concessione delle piantine ad Enti e privati richiedenti;
- di aggiornare il prezzo finalizzato alla concessione di piantine forestali, fissandolo in euro 1,00 per ciascuna piantina allevata in fitocella o in vasetto e in euro 0,50 per ciascuna piantina allevata a radice nuda;
- di dare atto che le somme rivenienti dalla concessione delle piantine forestali saranno introitate dall'ARIF (l.r. 3/2010, art. 13, co. 1, lett. d);
- di dare atto che detto "prezzo" è in realtà una parte del rimborso delle spese effettivamente sostenute e che, quindi, non ha alcuna finalità di lucro ovvero concorrenziale con le ditte specializzate nel settore;
- di concedere gratuitamente le piantine forestali allevate nei vivai forestali regionali ad Enti o Associazioni limitatamente per iniziative finalizzate alla promozione e conservazione del verde in Puglia;
- di incaricare il Servizio Foreste di predisporre apposita circolare, sentita la Conferenza Tecnica (art. 10. L.r 3/2010), per disciplinare termini e modi per la distribuzione delle piantine da effettuare da parte dell'ARIF;
- di trasmettere il presente provvedimento per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

